

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come di recente modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare:

- l'articolo 17, comma 1, lettera c), in combinato disposto con il comma 2, lettera b), che stabilisce che, al fine di valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte e la cultura rurale, con particolare riferimento al settore zootecnico e all'animazione sociale, la Regione può concedere, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale, nonché per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli;
- l'articolo 17bis che stabilisce che, al fine di valorizzare e promuovere il settore emergente dell'acquacoltura, la Regione può concedere alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'acquacoltura, aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni, nonché per altre attività e iniziative finalizzate a valorizzare e promuovere il settore;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

richiamati i regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ai sensi e nei limiti dei quali sono concessi rispettivamente gli aiuti per la promozione dell'attività di produzione/allevamento e delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura;

precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 22 marzo 2021, con la quale erano stati approvati i precedenti criteri applicativi per la concessione degli aiuti a fondo perduto, di cui all'articolo 17, commi 1, lettera c) e 2, lettera b) della l.r. 17/2016;

atteso che i competenti uffici ritengono necessario aggiornare i criteri applicativi contenuti nell'allegato alla DGR 289/2021 relativi al vecchio regime di aiuti scaduto il 30 giugno 2023, apportandovi alcune modificazioni dal punto di vista tecnico-amministrativo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tipologie di intervento quali gli aiuti sotto forma di servizio agevolato e le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli;
- inclusione delle azioni di valorizzazione e promozione del settore dell'acquacoltura;
- definizione del procedimento amministrativo;
- maggiore dettaglio circa le spese ammissibili e il divieto di cumulo;

vista la bozza dei criteri applicativi per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) e dall'articolo 17bis della l.r. 17/2016, predisposta dagli uffici competenti, con la quale sono stati ridefiniti gli aspetti individuati al punto precedente;

ritenuto di approvare tali criteri e procedere alla revoca, per sostituzione, della DGR 289/2021 al fine di rendere maggiormente agevole la consultazione dell'atto da parte dell'utenza esterna interessata;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

considerato che la Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 16.001 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentari, attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri applicativi disciplinanti le modalità di concessione alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e nel settore dell'acquacoltura, degli aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo, il settore dell'acquacoltura e la cultura rurale, nonché per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) e dell'articolo 17bis della l.r. 17/2016, contenuti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale 289/2021;
- 3) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) hanno decorrenza dall'anno 2024 e che i gli aiuti medesimi trovano copertura sul capitolo U0025265 "Trasferimenti correnti a imprese per l'organizzazione e la partecipazione a eventi finalizzati alla valorizzazione e promozione del settore agricolo", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 della Regione Autonoma Valle d'Aosta che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui all'articolo 17bis hanno decorrenza dall'anno 2024 e che i gli aiuti medesimi trovano copertura sul capitolo U0027663 "Trasferimenti correnti a imprese per l'organizzazione e la partecipazione a eventi finalizzati alla valorizzazione e promozione dell'acquacoltura", del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 della Regione Autonoma Valle d'Aosta che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 17/2016, e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 17 E 17bis DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N.17

1. Ambito di applicazione e tipologia di intervento

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti per la valorizzazione e la promozione del settore agricolo, delle filiere corte, della cultura rurale e dell'acquacoltura di cui agli articoli 17, commi 1, lettera c) e 2, lettera b), e 17bis della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2 Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per:
 - a) la partecipazione a eventi o iniziative comunque denominate di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari del territorio che si svolgono al di fuori dai confini della regione o su piattaforme on line;
 - b) la partecipazione a eventi o iniziative comunque denominate di promozione dei prodotti dell'acquacoltura che si svolgono al di fuori dai confini della regione o su piattaforme on line;
 - c) la realizzazione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.
- 1.3 Gli aiuti di cui al punto 1.2 lettere a) e b) possono anche essere concessi sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari e trovano applicazione nell'ipotesi in cui la Regione organizzi o partecipi a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte, la cultura rurale e l'acquacoltura con uno spazio istituzionale dedicato eventualmente anche alla vendita, o solo alla vendita, di prodotti del territorio, curato dai soggetti di cui al punto 2.
- 1.4 Il regime di aiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) è stato comunicato in esenzione alla Commissione Europea e registrato dalla medesima con il numero: SA. 112899; il suo periodo di vigenza è compreso fra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.
- 1.5 Gli aiuti per la promozione del settore dell'acquacoltura sono concessi in de minimis ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per quanto riguarda gli aiuti per la promozione dell'attività di produzione/allevamento dei pesci e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per quanto riguarda gli aiuti per la promozione dell'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura.

2. Beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare degli aiuti le imprese, le reti di impresa e le associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo o nel

settore dell'acquacoltura aventi i requisiti di PMI come definiti dall'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472.

3. Requisiti soggettivi

3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono:

- a) essere una PMI titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore agricolo (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) o nel settore dell'acquacoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura);
- b) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
- c) essere iscritti al registro delle imprese della camera di commercio;
- d) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs.

3.2 Sono escluse dall'aiuto in oggetto le PMI:

- a) destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf;
- b) in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, causa di esclusione verificabile attraverso la visura camerale;
- c) che presentano una situazione di irregolarità contributiva, causa di esclusione verificabile attraverso il servizio Durc online.

4. Requisiti oggettivi

4.1 Gli interventi per i quali è richiesto il sostegno devono:

- a) riguardare i prodotti del territorio delle diverse filiere agroalimentari, con particolare attenzione alla qualità riconosciuta con le denominazioni DOP, DOC, IG e PAT per le azioni di cui all'art. 17 della l.r. 17/2016 o i prodotti dell'acquacoltura per le azioni di cui all'art. 17bis della l.r. 17/2016;
- b) riguardare la partecipazione a eventi di carattere nazionale o internazionale che si svolgono al di fuori dai confini della regione entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto medesima;
- c) non essere stati avviati in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto. Nei casi in cui il richiedente avvii la realizzazione degli interventi dopo la presentazione della domanda di aiuto, ma prima della data del provvedimento di relativa approvazione, lo fa a proprio rischio. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata;
- d) essere gli unici in corso ai sensi delle presenti disposizioni (un richiedente può presentare una nuova domanda di aiuto solo quando la precedente è stata oggetto di domanda pagamento a saldo);

e) comportare una spesa superiore a 2.000 euro.

4.2 Nel caso in cui le azioni promozionali sono prestate da associazioni o organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione, la partecipazione delle PMI all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni o organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.

5. Spesa ammissibile e massimali

5.1 Per gli aiuti di cui al punto 1.2 lettere a) e b) concorrono alla determinazione della spesa ammissibile esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) spese di iscrizione alle iniziative;
- b) spese per plateatici e stand espositivi con relativi costi di montaggio e smontaggio, ivi comprese le spese per allacciamenti, forniture di elettricità e acqua, predisposizione del progetto architettonico e grafico per la realizzazione dell'eventuale stand;
- c) spese di viaggio quali pedaggi autostradali, pedaggi di tunnel e trafori nonché indennità chilometrica quantificata in euro 0,53 Km/autoveicolo, con esclusione delle tariffe dei parcheggi delle autovetture;
- d) spese per il trasporto di animali, il cui ammontare è valutato di volta in volta dalla Commissione tecnica, e dei prodotti oggetto dell'azione promozionale comprese quelle per il parcheggio degli automezzi per lo stoccaggio dei prodotti;
- e) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento.

5.2 Per gli aiuti di cui al punto 1.2 lettera c) concorrono alla determinazione della spesa ammissibile esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - regimi di qualità, aperti a prodotti agricoli di Stati membri e paesi terzi;
 - prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per i prodotti medesimi.

5.3 Gli aiuti a fondo perduto o in natura, per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli possono avere ad oggetto unicamente pubblicazioni che non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. Il divieto non si applica sui riferimenti all'origine di prodotti agricoli coperti da:

- a) regimi di qualità istituiti ai sensi dei seguenti Regolamenti (UE): n. 1308/2013 (parte II, titolo II, capo I, sezione 2), per quanto riguarda il settore vitivinicolo, n. 1151/2012, n. 2018/848, n. 2019/787, n. 251/2014; in tali casi il riferimento all'origine deve corrispondere esattamente a quello protetto dall'Unione;
- b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - i regimi di qualità sono accessibili a tutti i produttori;
 - i regimi di qualità prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - i regimi di qualità sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”.
- 5.4 Nei casi di cui alle lettere b) e c) del punto 5.3 il riferimento all’origine deve essere secondario nel messaggio.
- 5.5 Non è considerata un costo ammissibile l’imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

6. Intensità dell’aiuto e massimali

- 6.1 L’aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è concesso nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
- 6.2 Il tetto di spesa ammessa non può essere superiore all’importo di 15.000 euro complessivi.
- 6.3 Le domande ritenute ammissibili sono finanziate secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- 6.4 La disponibilità di fondi pubblici assegnata per il finanziamento degli interventi previsti dalle presenti disposizioni è nei limiti di stanziamento iniziale di bilancio. In caso di ulteriori fondi resi disponibili nel bilancio regionale nel corso dell’anno di riferimento, l’eventuale richiesta di aiuto che non avesse trovato opportuna copertura, potrà essere ammessa e calcolata, per tutti i richiedenti, nel limite della spesa ammissibile.

7. Presentazione della domanda di aiuto

- 7.1 La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno seguente all’approvazione dei presenti criteri applicativi. Le richieste devono essere compilate sui modelli predisposti dalla struttura competente scaricabili dal sito web ufficiale della Regione, canale “Agricoltura”, e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it
- 7.2 La domanda di aiuto, in relazione agli aiuti di cui al punto 1.2, deve essere corredata della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) descrizione dell'evento al quale si intende partecipare, specificando gli aspetti che ne connotano la valenza nazionale e/o internazionale nel settore della promozione agricola o della promozione dell'acquacoltura;
 - b) dettagliato preventivo di spesa;
 - c) nel caso di PMI che partecipano in forma aggregata, eventuale copia dell'atto costitutivo e dello statuto limitatamente alla prima istanza e, in quelle successive, solo se sono intervenute modifiche e ripartizione in percentuale dei costi tra le diverse PMI;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tipologia di attività svolta, ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto e sul proprio regime IVA;
 - e) nel caso di realizzazione di pubblicazioni, bozza dell'idea progettuale; la bozza definitiva dovrà essere presentata all'ufficio competente per il nulla osta prima della stampa.
- 7.3 L'impresa richiedente può presentare nell'anno solare un'unica domanda di aiuto tenuto conto del limite di spesa ammessa complessiva di cui al punto 6.2.
- 7.4 La struttura competente può richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto.
- 7.5 In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 7.6 Nel caso di aiuti di cui al punto 1.3 la richiesta di adesione alla manifestazione costituisce domanda di aiuto in natura, registrato sulle relative banche dati e quantificato per ogni iniziativa e per ogni impresa beneficiaria.

8. Soggetti coinvolti

- 8.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'amministrazione regionale:
- a) il responsabile del procedimento;
 - b) il responsabile dell'istruttoria;
 - c) la commissione tecnica.
- 8.2 Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.
- 8.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispone l'istruttoria delle pratiche.
- 8.4 Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione è istituita una Commissione tecnica così composta:
- a) il dirigente competente;
 - b) un funzionario dell'ufficio competente;
 - c) il tecnico responsabile dell'istruttoria.

- 8.5 La commissione, convocata dai soggetti di cui al precedente punto 8.1, lettere a) e b), esercita le seguenti funzioni:
- a) procede, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi collegiale approfondita;
 - b) esamina le richieste di riesame di eventuali determinazioni non assunte dall'ufficio competente per mancanza di fondi sul bilancio regionale al momento della presentazione della domanda;
 - c) può assumere decisioni su aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi.

9. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 9.1 L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- 9.2 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:
- alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
 - alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.
- 9.3 Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la struttura competente completa l'istruttoria, definisce l'ammissibilità all'aiuto e determina la spesa ammissibili comunicando ai richiedenti le determinazioni in merito.
- 9.4 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità o alla mancata ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla struttura competente motivata richiesta di riesame della decisione.
- 9.5 Entro 20 giorni dal termine di cui al comma precedente, il dirigente della struttura competente, si esprime in merito alle eventuali osservazioni pervenute e, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, concede l'aiuto tramite un provvedimento dirigenziale all'interno del quale è data indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'aiuto.

10. Impegni del beneficiario

- 10.1 Il beneficiario si impegna a:
- a) recepire le eventuali indicazioni della Struttura competente circa la grafica da utilizzare in occasione delle iniziative oggetto di aiuto ai sensi dei presenti criteri applicativi;
 - b) fornire, a richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

11. Domanda di pagamento

- 11.1 Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'ultima manifestazione o pubblicazione effettuata e ammessa ad aiuto i soggetti beneficiari devono presentare apposita domanda di liquidazione a saldo dell'aiuto corredata della seguente documentazione:
- a) rendiconto consuntivo dettagliato delle spese sostenute per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;

- b) fatture di spesa e giustificativi di pagamento secondo quanto previsto al punto 11.2;
- c) documentazione comprovante la realizzazione dei prodotti e delle azioni di cui al punto 5.1 lettera e);
- d) relazione dettagliata finale dell'iniziativa dove emergano gli obiettivi raggiunti.

11.2 Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

11.3 Le operazioni finanziarie di cui al punto 11.2 devono far riferimento ad un conto corrente aziendale.

12. Controlli ex post

- 12.1 Il controllo circa il rispetto delle tempistiche e la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.

13. Revoca dell'aiuto

- 13.1 L'aiuto è revocato con provvedimento del responsabile del procedimento nei casi in cui:
- a) il beneficiario non rispetti gli impegni di cui al punto 10.1, delle presenti disposizioni;
 - b) il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
 - c) il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - d) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.
- 13.2 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 13.3 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al punto 13.2 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

14. Sanzioni

- 14.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al paragrafo 12, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 13.1, lettera d), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

15. Divieto di cumulo

- 15.1 Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non sono, per le medesime iniziative, cumulabili con altri aiuti, contributi o provvidenze regionali o cofinanziate nell'ambito del Complemento regionale di sviluppo rurale (Intervento SRG10).

- 15.2 Nel caso in cui la Regione partecipi con un proprio stand agli eventi o alle iniziative comunque denominate di promozione di prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura che si svolgono al di fuori dei confini della regione o su piattaforme on line, le eventuali PMI presenti nello spazio istituzionale a seguito di presentazione di manifestazione di interesse non possono presentare domanda di ulteriore aiuto ai sensi delle disposizioni di cui alla presente deliberazione (a titolo esemplificativo Cheese, Foire du Valais).
- 15.3 Nel caso in cui la Regione partecipi agli eventi o alle iniziative comunque denominate di promozione di prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura che si svolgono al di fuori dei confini della regione o su piattaforme on line, anche attraverso la collaborazione della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o di altri enti, e con la partecipazione di imprese, anche in forma aggregata, in uno spazio che identifica la Valle d'Aosta, le eventuali PMI che per scelta propria non sono presenti in detto spazio non possono presentare domanda di aiuto ai sensi delle disposizioni di cui alla presente deliberazione (a titolo esemplificativo Terra Madre, Salone del Gusto, Vinitaly).

16. Trattamento dei dati

- 16.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge" che ha previsto un aiuto per la valorizzazione e la promozione del settore agricolo, delle filiere corte, della cultura rurale e dell'acquacoltura.
- 16.2 La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero procedimento di cui alla presente deliberazione. Delegata del trattamento è la Struttura competente in materia di aiuti di cui agli articoli 17 e 17 bis, della l.r. 17/2016. I dati personali oggetto del trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali ecc.).
- 16.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del procedimento rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 16.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 16.5 I dati trattati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la

comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

- 16.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto.

17. Disposizione transitoria

- 17.1 Alle domande presentate fino alla data di adozione della presente deliberazione, si applica la disciplina di cui alla previgente deliberazione della Giunta regionale 289/2021, fatta salva, per il richiedente, la possibilità di ripresentare la domanda nell'ipotesi in cui la presente disciplina risulti più favorevole.